



Spett.le Italiana Costruzioni S.p.A.
Via dei Villini, 3/A
00161 – Roma (RM)
PEC: italianacostruzionispa@arubapec.it
e-mail: m.odoardi@italianacostruzionispa.it
p.fiandaca@italianacostruzionispa.it
Fax: 06/8085361
capogruppo mandataria dell’A.T.I. con mandanti
Gemmo S.p.A.
Viale dell’Industria, 2
36057 – Arcugnano (VI)
ISA S.p.A.
Via Leonardo da Vinci, 4
61030 – Calcinelli di Colli al Metauro (PU)
T.AM.CO. S.r.l.
Via Lugnano in Teverina, 20
00181 – Roma (RM)

e.p.c. Spett.le Progetto CMR S.r.l.
capogruppo mandataria del R.T.I. con mandanti
Hellmuth, Obata & Kassabaum Inc.
Buro Happold Ltd.
De Cola Associati
EUPRO S.r.l.
alla c.a. del Direttore dei Lavori
Ing. Marco Ferrario
del Coordinatore per la Sicurezza in fase di
esecuzione
Ing. Giuseppe Cicero
Via Franco Russoli, 6
20143 - Milano
e-mail: progettocmr@pecimprese.it
giuseppe.cicero@ingpec.eu

Oggetto: Lavori per la costruzione del Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica della Fondazione Ri.MED a Carini (PA) – CUP H22E06000040001 – CIG 6945121F24 – Contratto di appalto n. rep. 19374 del 06.12.2019 registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Palermo al n. 18397 serie 1T del 10.12.2019 – Atto di sottomissione n. 1 num. rep. 20297 del 28.07.2021 registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Palermo al n. 26277 serie 1T del 29.07.2021

Autorizzazione richiesta subappalto della mandataria Italiana Costruzioni S.p.A. del 16.12.2021 – Ulteriori lavorazioni per il corpo di fabbrica denominato “FORESTERIA” e la realizzazione di massetti e pavimenti industriali nel corpo di fabbrica denominato “AMBULATORIO” - 1° atto aggiuntivo n. I21-149 del 30.11.2021 – PAVIDUR S.r.l.

PREMESSO CHE

il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Ri.MED (il “CdA”) nella seduta n. 59 del 21

Fondazione Ri.MED

dicembre 2016, ha:

- confermato la nomina dell'ing. Massimo Inzerillo quale R.U.P. dei Lavori di realizzazione del Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica (il "CBRB");
- avviato la procedura per la selezione del contraente relativo all'appalto per la costruzione del CBRB, individuando quella di tipo ristretta a norma degli artt. 59 e 61 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (il "Codice"), utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in conformità all'art. 95 del medesimo Codice;

VISTO

- il verbale del CdA n. 72 del 20.06.2019 con il quale sono stati aggiudicati i lavori all'ATI Italiana Costruzioni S.p.A. (mandataria), Gemmo S.p.A. (mandante), ISA S.p.A. (mandante) e T.AM.CO. S.r.l. (mandante) (l'Appaltatore"), che ha offerto il ribasso del 20,990% sul costo previsto a base d'asta di € 111.153.896,91, per un importo totale di € 90.526.511,27, di cui € 2.703.817,82 quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- il contratto di appalto stipulato in data 06.12.2019, repertorio 19374 e raccolta n. 10383, registrato presso l'Ufficio di Palermo in data 10.12.2019 al n. 18397, serie 1T;
- il verbale del 14 febbraio 2020 di consegna delle aree ed inizio lavori, redatto dalla direzione dei lavori e dall'esecutore dei lavori, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018;
- il verbale del 25.03.2020 di sospensione dei lavori redatto, dalla direzione dei lavori e dal RUP, nonché dall'esecutore dei lavori, ai sensi dell'art. 107 comma 1 del Codice;
- il verbale del 03.06.2020 di ripresa dei lavori redatto, dalla direzione dei lavori e dal RUP, nonché dall'esecutore dei lavori;
- il verbale del CdA n. 86 del 9 luglio 2021 con il quale è stata approvata la perizia di variante n.1 per le fattispecie di cui all'art. 106 del Codice, comma 1, lettera c), comportante un aumento dell'importo contrattuale di € 1.159.043,50, pari circa al 1,2803 per cento del valore iniziale del contratto ed un aumento dei termini contrattuali pari a 112 giorni naturali e consecutivi pertanto, con nuovo termine di ultimazione dei lavori del 17.08.2022;
- l'atto di sottomissione n.1 stipulato in data 28 luglio 2021, rep. 20297 del 28.07.2021 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo al n. 26277 serie 1T del 29.07.2021;

VISTA ALTRESÌ

l'integrazione del 20.11.2020 al Protocollo di Legalità del 4 luglio 2016, che ha previsto le seguenti disposizioni aggiuntive all'art. 2 comma 1 e all'art.3 del predetto Protocollo, per i rapporti contrattuali di valore superiore a 50.000,00 euro:

- *"Ai fini di una più approfondita attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione dei lavori, in caso di assenso alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti, ovvero prima di procedere all'autorizzazione dei subappalti o dei subcontratti o dei subaffidamenti, Ri.MED richiederà l'indicazione dei nominativi (completi dei codici fiscali) degli amministratori e dei dipendenti delle imprese contraenti o subcontraenti. [...]"*
- *"Trovano, ove del caso, applicazione (e ciò anche per i subcontraenti) le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare di coloro che non denuncino di essere stati vittime di estorsione aggravata, secondo il disposto della lettera l) del medesimo art. 80, comma 5."*

e che ha previsto la comunicazione *"del personale e dei mezzi che accederanno al cantiere"* per i rapporti contrattuali a prescindere dal loro valore;

CONSIDERATA

la nota del RUP prot.n. 003-2249-GEN/2020 del 24.11.2020 con la quale è stata trasmessa all'ATI

l'Integrazione del 20.11.2020 al Protocollo di legalità del 4 luglio 2016 affinché venisse sottoscritta per "conoscenza, condivisione ed accettazione" da parte di tutti i componenti dell'A.T.I., nonché dai subappaltatori e dai subcontraenti coinvolti nell'appalto (con eccezione, ovviamente, di coloro i cui rapporti contrattuali hanno già compiutamente espletato la loro efficacia, essendosi compiute le prestazioni);

CONSIDERATO CHE

- nelle dichiarazioni rese in sede di gara nel DGUE, gli operatori economici facenti parte dell'ATI aggiudicataria dell'appalto in parola, ai sensi dell'art. 105, commi 2, 4 lett. c) e 5 del Codice, hanno dichiarato di volersi avvalere dell'istituto del subappalto nelle percentuali e per le lavorazioni di seguito indicate:
 - Italiana Costruzioni S.p.A. (mandataria): OG1 [categoria prevalente] nei limiti del 30%;
 - Gemmo S.p.A. (mandante): OS28 [scorporabile] nei limiti del 30% della percentuale di esecuzione del 88% - OS30 [scorporabile] nei limiti del 30% - OS3 [scorporabile] ha dichiarato di non volere ricorrere all'istituto del subappalto;
 - ISA S.p.A. (mandante): OS18-B [scorporabile] ha dichiarato di non volere ricorrere all'istituto del subappalto;
 - T.AM.CO. S.r.l. (mandante): OS28 [scorporabile] nei limiti del 30% della percentuale di esecuzione del 12%;
- nelle dichiarazioni rese in sede di gara, gli operatori economici facenti parte dell'ATI aggiudicataria dell'appalto in parola hanno indicato le seguenti terne di subappaltatori (art. 105, comma 6 del Codice):
 - Italiana Costruzioni S.p.A. (mandataria): SAREP S.r.l., MAC S.r.l. e VITALI S.p.A. per le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG1 nei limiti del 30%;
 - Gemmo S.p.A. (mandante): RG Impianti S.r.l., IGE Impianti S.r.l. e Cogiatech S.r.l. per le lavorazioni appartenenti alla categoria OS28 [scorporabile] nei limiti del 30% della percentuale di esecuzione del 88% e OS30 [scorporabile] nei limiti del 30%;
 - T.AM.CO. S.r.l. (mandante): RG Impianti S.r.l., IGE Impianti S.r.l. e Cogiatech S.r.l. per le lavorazioni appartenenti alla categoria OS28 [scorporabile] nei limiti del 30 della percentuale di esecuzione del 12%;

CONSIDERATO CHE

- come previsto dall'art. 6 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, come convertito con modificazioni con la L.11 settembre 2020 n. 120, con verbale del 20.01.2021 si è proceduto alla costituzione del Collegio Consultivo Tecnico (CCT), così composto: Avv. Massimo Massella Ducci Teri. Presidente Ing. Francesco Costa, Componente; Arch. Gilberto Rossi, Componente;
- con Determinazione n. 2 del 22.06.2021 il CCT ha determinato che "la committente Ri.MED. ha facoltà, nella vigenza dell'emergenza finanziaria e dei mercati causati dalla nota pandemia, fermi restando i controlli e le verifiche di idoneità delle singole imprese subappaltatrici e le estensioni alle stesse del protocollo di legalità in uno con il relativo addendum:
 - di individuare, quanto alla mandataria Italiana Costruzioni S.p.A., una soglia di opere subappaltabili in categoria OG1 in una misura massima inferiore al 50% fatte salve eventuali esigenze rappresentate a far data dal 1° novembre 2021 e sempre in presenza della emergenza pandemica e dei mercati, che la stazione appaltante potrà discrezionalmente valutare e motivatamente esitare;
 - di consentire alla mandante ISA S.p.A. il ricorso del subappalto per la categoria OS 18B nella misura massima del 30% con possibilità di aumentarlo successivamente al 1° novembre 2021, ma sempre in presenza della emergenza pandemica e dei mercati, sino alla soglia del 40% richiesto dalla mandante;

- di consentire alla mandante Gemmo S.p.A, il ricorso al subappalto per la categoria OS3 nella misura massima del 30% come richiesto dalla mandante”;
- con verbale n. 86 del 9.07.2021 il CdA ha preso atto e approvato la Determinazione n. 2 assunta dal Collegio Consultivo Tecnico;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

ad oggi risultano essere stati autorizzati i seguenti subappalti:

Categoria	Operatore Economico	Importo totale subappalti autorizzati	Importo massimo subappaltabile	Percentuale subappaltata rispetto alla categoria
OG1	Italiana Costruzioni S.p.A	10.150.903,31 €	24.827.271,32 €	20,0342%
OS3	GEMMO S.p.A	0 €	257.941,59 €	0%
OS18B	ISA S.p.A.	0 €	3.033.188,38 €	0%
OS28	GEMMO S.p.A.	534.802,66 €	€ 3.898.033,51	4,1159%
OS28	T.AM.CO S.r.l	0 €	531.550,02 €	0%
OS30	GEMMO S.p.A.	0 €	3.982.719,17 €	0%

CONSIDERATA

la nota del RUP prot.n. 003-01730-GEN/2021 del 23.07.2021 con la quale è stato autorizzato il subappalto ex art.105 del Codice, relativo alla realizzazione di massetti e pavimenti industriali per l'edificio denominato "FORESTERIA", in favore della stessa società PAVIDUR S.r.l., giusta richiesta prot. n. 0674/21/PF/gdf-125 del 30.06.2021, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 003-1492-GEN/2021 per l'importo di € 37.993,49, IVA esclusa;

VISTA

la richiesta di autorizzazione al subappalto della mandataria Italiana Costruzioni S.p.A. ex art.105 del Codice prot. n. 1086/21/PF/gdf-125 del 16.12.2021, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 003-02980-GEN/2021, in favore della società PAVIDUR S.r.l per come di seguito specificato:

- oggetto: ulteriori lavorazioni per il corpo di fabbrica denominato "FORESTERIA" e la realizzazione di massetti e pavimenti industriali nel corpo di fabbrica denominato "AMBULATORIO";
- importo complessivo: € 38.645,56 (euro trentottomilaseicentoquarantacinque/56) oltre IVA, di cui € 266,55 (euro duecentosessantasei/55) per oneri per la sicurezza derivanti dalle interferenze fra le lavorazioni non soggetti a ribasso.

DATO ATTO CHE

la predetta richiesta è corredata dai seguenti allegati:

- dichiarazione del subappaltatore circa la validità, per contratto di subappalto di che trattasi, delle dichiarazioni già rese in data 07.06.2021, relativamente ai modelli B, C, F, H, I;
- specifica prezzi applicati dall'appaltatore al subappaltatore (Modello D parte I- Modello D parte II);
- visura C.C.I.I.A.A. del subappaltatore (Modello H);
- dichiarazione sostitutiva della comunicazione antimafia sottoscritta dal subappaltatore (Modello I);
- DURC del subappaltatore avente validità dal 01.09.2021 al 30.12.2021;
- primo atto aggiuntivo n. I/21-149_ del 30.11.2021 al contratto di subappalto n. C/21-054

debitamente sottoscritto da entrambe le parti;

- elenco integrale (completo dei codici fiscali) degli amministratori e dei dipendenti in forza presso la società, nonché l'elenco dei dipendenti e dei mezzi che avranno accesso in cantiere settimanalmente e per tutta la durata del contratto;

CONSIDERATO CHE

in uno alla già citata richiesta di sub appalto di cui alla nota di autorizzazione del RUP prot.n. 003-01730-GEN/2021 del 23.07.2021, era allegata la seguente documentazione:

- dichiarazioni ex art. 2359 del c.c. dei componenti dell'A.T.I.;
- integrazione del 20.11.2020 al Protocollo di Legalità del 4 luglio 2016, sottoscritta dal subappaltatore per "conoscenza, condivisione ed accettazione";

VISTA

la nota del RUP prot. n. 003-02982-GEN/2021 del 17.12.2021 con la quale è stato rappresentato che: *"Vista l'istanza di autorizzazione al subappalto del 16.12.2021 in favore dell'Impresa Pavidur S.r.l. avente ad oggetto le ulteriori lavorazioni per il corpo di fabbrica denominato "Foresteria" e la realizzazione di massetti e pavimenti industriali nel corpo di fabbrica denominato "Ambulatorio" dell'importo di € 38.645,56, considerato che il contratto di subappalto prevede un corrispettivo superiore rispetto a quello negoziabilmente pattuito tra questa Fondazione e codesta spettabile A.T.I. (€ 37.549,96, oltre € 266,25 per oneri della sicurezza, per complessivi € 37.816,21, ricavato dal modello "D" allegato alla richiesta), si chiarisce che l'eventuale autorizzazione non equivarrà a riconoscimento delle maggiori somme rispetto alle quali questa Stazione Appaltante resterà estranea sotto ogni profilo. Si chiarisce, altresì, che, ai fini della valutazione dell'ammontare complessivo delle lavorazioni in subappalto per la verifica del rispetto dell'importo massimo subappaltabile, nonché ai fini dei CEL, verrà considerato l'importo negoziabilmente pattuito tra questa Fondazione e codesta spettabile A.T.I."*

VISTA INOLTRE

la nota prot.0031/22/PF/vc-125 del 13.01.2022, acquisita agli atti al prot.n.003-00051-GEN/2022 di pari data, con la quale l'Appaltatore ha provveduto ad inviare una ulteriore nuova specifica prezzi applicati dall'appaltatore al subappaltatore (Modello D parte I- Modello D parte II);

VISTA ALTRESI'

la nota del RUP prot. n. 003-00055-GEN/2022 del 13.01.2022 con la quale è stato rappresentato che: *"Vista l'istanza di autorizzazione al subappalto del 16.12.2021 in favore dell'Impresa Pavidur S.r.l. avente ad oggetto le ulteriori lavorazioni per il copro di fabbrica denominato "Foresteria" e la realizzazione di massetti e pavimenti industriali nel corpo di fabbrica denominato "Ambulatorio" dell'importo di € 38.645,56, nonché la nota prot.0031/22/PF/vc-125 del 13.01.2022 con la quale sono stati trasmessi i nuovi Modello D parte I- Modello D parte II, considerato che il contratto di subappalto prevede un corrispettivo superiore rispetto a quello negoziabilmente pattuito tra questa Fondazione e codesta spettabile A.T.I. (€ 36.257,81, oltre € 266,55 per oneri della sicurezza, per complessivi € 36.524,36, ricavato dal nuovo modello "D" allegato alla predetta nota del 13.01.2022), si chiarisce che l'eventuale autorizzazione non equivarrà a riconoscimento delle maggiori somme rispetto alle quali questa Stazione Appaltante resterà estranea sotto ogni profilo. Si chiarisce, altresì, che, ai fini della valutazione dell'ammontare complessivo delle lavorazioni in subappalto per la verifica del rispetto dell'importo massimo subappaltabile, nonché ai fini dei CEL, verrà considerato l'importo negoziabilmente pattuito tra questa Fondazione e codesta spettabile A.T.I.";*

RILEVATO CHE

con nota del 13.01.2022, acquisita agli atti al prot. n. 003-000059-GEN/2022 del 14.01.2022, il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione hanno verificato che la

richiesta è conforme alle previsioni normative previste in contratto;

VISTE

le dichiarazioni rese dal subappaltatore nel già citato Modello B, trasmesso unitamente alla precedente richiesta di autorizzazione al subappalto del 30.06.2021, acquisita agli atti in pari data al prot.n. 003-01492-GEN/2021, dalle quali si evince che:

- il subappaltatore ha accettato il PSC trasmesso dall'Appaltatore dopo avere consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- l'Appaltatore si impegna a trasmettere il POS del subappaltatore al CSE, consapevole che le lavorazioni dello stesso non potranno avere inizio sino a che lo stesso CSE non lo avrà verificato positivamente entro 15 giorni dalla sua ricezione;

DATO ATTO ALTRESÌ CHE

- l'Appaltatore nella sopra richiamata richiesta prot. n. 0674/21/PF/gdf-125 del 30.06.2021 rappresenta che il subappaltatore non ha richiesto, ai sensi della lettera c) comma 13 dell'art.105 del Codice, così come richiamato all'art. 65 comma 1 del Capitolato Speciale d'Appalto (il "CSA"), il pagamento diretto;
- sempre nella predetta nota prot. n. 0674/21/PF/gdf-125 del 30.06.2021 l'Appaltatore ha comunicato che *"in considerazione della mancata disponibilità, alle migliori condizioni di mercato, dei subappaltatori indicati in sede di offerta"*, ha ritenuto di dover concedere in subappalto le prestazioni o lavorazioni di cui sopra, alla società PAVIDUR S.r.l., non indicata nella terna dichiarata in sede di offerta;

RITENUTO

di doversi prendere atto di quanto rappresentato nella già citata nota prot. n. 0674/21/PF/gdf-125 del 30.06.2021 riguardo alla mancata disponibilità alle migliori condizioni di mercato dei subappaltatori indicati in sede di offerta;

RILEVATO ALTRESÌ CHE

- nella richiesta è motivata la necessità/opportunità di procedere al subappalto;
- la richiesta rinvia alla dichiarazione di assenza delle motivazioni di esclusione in capo al soggetto subappaltatore ai sensi dell'art.80 del Codice già resa in data 07.06.2021;
- la richiesta è corredata dalla dichiarazione ex art. 105 comma 14 del Codice da parte dell'Appaltatore rispetto alla percentuale di ribasso applicata alle lavorazioni affidate al subappaltatore non superiore al 20% e di quelle relative ai costi della sicurezza e della manodopera;
- nel 1° atto aggiuntivo del 30.11.2021 al contratto di subappalto n. C/21-54 del 15.06.2021 si rimanda alle clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii, contenute in quest'ultimo;
- nel 1° atto aggiuntivo del 30.11.2021 al contratto di subappalto n. C/21-54 del 15.06.2021 si rinvia alle clausole di autotutela e patto di integrità contenute in quest'ultimo;
- alla sopra richiamata richiesta prot. n. 0674/21/PF/gdf-125 del 30.06.2021 era allegata la dichiarazione ex art. 2359 del c.c. di tutti i componenti dell'A.T.I.;
- la sopra richiamata richiesta prot. n. 0674/21/PF/gdf-125 del 30.06.2021 era corredata dalla dichiarazione sulla verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa subappaltatrice, con le modalità di cui all'Allegato XVII del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- la richiesta è corredata dall'elenco dei nominativi degli amministratori e dei dipendenti (completo dei codici fiscali) in forza presso la società;
- la richiesta è corredata dall'elenco dei dipendenti (completo dei codici fiscali) e dei mezzi che avranno accesso in cantiere settimanalmente e per tutta la durata del contratto;
- alla sopra richiamata richiesta prot. n. 0674/21/PF/gdf-125 del 30.06.2021 era allegata

l'integrazione del 20.11.2020 al Protocollo di Legalità del 4 luglio 2016, sottoscritta dal subappaltatore per "conoscenza, condivisione ed accettazione" già trasmessa in uno alla già citata richiesta del 04.01.2021;

RILEVATO ALTRESÌ CHE

- la lavorazione oggetto del presente subappalto non ricade tra quelle considerate a maggior rischio di infiltrazione mafiosa ed elencate all'art. 1, comma 53, della Legge 190/2012;
- occorre richiedere l'informazione prefettizia antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, in quanto l'importo del contratto di subappalto unitamente a quello precedente di cui alla già citata nota del RUP prot.n. 003-01730-GEN/2021 del 23.07.2021, supera la soglia di 50.000,00 euro di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Fondazione in data 4 luglio 2016;
- la società PAVIDUR S.r.l. non risulta essere iscritta all'elenco fornitori prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa - White list - della Prefettura di Agrigento;
- la società PAVIDUR S.r.l. ha trasmesso l'elenco degli amministratori e dei dipendenti (completo dei codici fiscali) in forza presso la società;

CONSIDERATO CHE

la richiesta di autorizzazione al subappalto è stata corredata dal contratto di subappalto debitamente datato e sottoscritto dalle parti;

RILEVATO CHE

per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto della presente richiesta occorre il possesso della categoria OG1 classifica I;

RILEVATO ALTRESÌ CHE

per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto della presente richiesta sommati a quelli di cui alla precedente autorizzazione prot.n. 003-01730-GEN/2021 del 23.07.2021, pari a complessivi € 75.809,70 (avendo considerato l'importo negozialmente pattuito tra questa Fondazione e l'A.T.I., pari € 37.549,96, oltre € 266,25 per oneri della sicurezza, per complessivi € 37.816,21), occorre il possesso della categoria OG1 classifica I;

CONSIDERATO CHE

l'impresa subappaltatrice è in possesso della categoria OG1 classifica II così come da attestazione SOA n. 44522/17/00 rilasciata dalla società La Soatech S.p.A. e valida fino al 03.08.2026;

DATO ATTO CHE

le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e ss.mm.ii., stabiliscono le verifiche da effettuare in base all'importo dei lavori, servizi e forniture;

CONSIDERATO CHE

in merito al possesso dei prescritti requisiti di qualificazione tecnico-professionale nonché di carattere generale previsti dal Codice in capo al subappaltatore, ai fini della già citata autorizzazione del subappalto, rilasciata dalla Fondazione in data 23.07.2021 con nota del RUP prot.n. del 003-01730-GEN/2021 di pari data, erano state avviate ed acquisite - in conformità ai dettami di cui alle sopramenzionate Linee Guida ANAC n.4 - le seguenti richieste:

- certificato di assenza di procedure di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi (art. 21 DPR n. 313/2002), giusta consultazione della Banca Dati del Registro delle Imprese & Agenzia delle Entrate - Servizio Catasto tramite il Portale online della società autorizzata Visure.S.p.A. in data 30.06.2021;
- DURC del subappaltatore valido alla data della presente richiesta, avente validità dal 22.04.2021

al 20.08.2021;

- annotazioni riservate sul casellario ANAC richieste e riscontrate il 30.06.2021;
- verifica della regolarità fiscale, ex art. 38 comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., giusta richiesta inviata il 30.06.2021, prot. n. 003-1500-GEN/2021, riscontrata il 15.07.2021 e acquisita agli atti al prot. n. 003-1646-GEN/2021 del 16.07.2021;
- certificati del casellario giudiziale di cui all'art. 80 del Codice, giuste richieste prot. n. 003-1504-GEN/2021 del 30.06.2021 e prot. n. 003-1505-GEN/2021 del 30.06.2021;
- certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, giusta richiesta prot. n. 003-01502-GEN/2021 del 30.06.2021;
- dichiarazione di regolarità rispetto agli obblighi di cui alla L. 68/99, rilasciata dal competente Centro per l'impiego, giusta richiesta prot. n. 003-01501-GEN/2021 del 30.06.2021, riscontrata il 09.09.2021 e acquisita agli atti al prot. n. 003-01577-GEN/2021 del 09.09.2021;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

successivamente alle verifiche di cui alla già citata autorizzazione del subappalto rilasciata dalla Fondazione in data 23.07.2021, sono state acquisite le seguenti ulteriori certificazioni in merito al possesso dei prescritti requisiti di carattere generale previsti dal Codice in capo al subappaltatore:

- certificati del casellario giudiziale di cui all'art. 80 del Codice, giuste richieste prot. n. 003-1504-GEN/2021 del 30.06.2021 e prot. n. 003-1505-GEN/2021 del 30.06.2021, riscontrata il 29.07.2021 e acquisita agli atti al prot. n. 003-01791 GEN/2021 del 29.07.2021, dai quali si evince che per uno dei soggetti – del quale per motivi di privacy si omettono anche le iniziali – vi sono dei provvedimenti nel certificato del casellario giudiziale (integrale), le cui fattispecie non rientrano però fra quelle di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 del Codice, né si ritiene si possano configurare i casi di cui al successivo comma 5 lett. c) del medesimo articolo, in quanto sono trascorsi più di 24 mesi dalla sentenza, ed è stata disposta la sospensione condizionale della pena;
- certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, giusta richiesta prot. n. 003-01502-GEN/2021 del 30.06.2021, riscontrata il 29.07.2021 e acquisita agli atti al prot. n. 003-01789 GEN/2021 del 29.07.2021;

CONSIDERATO CHE

in merito del possesso dei prescritti requisiti di qualificazione tecnico-professionale nonché di carattere generale previsti dal Codice in capo al subappaltatore, sono state avviate - in conformità ai dettami di cui alla già citate Linee Guida ANAC n.4 - ed acquisite le seguenti richieste:

- annotazioni riservate sul casellario ANAC richieste e riscontrate il 17.12.2021;
- certificati del casellario giudiziale di cui all'art. 80 del Codice, giusta richiesta prot. n. 003-02988-GEN/2021 del 17.12.2021, riscontrata il 10.01.2022 e acquisita agli atti al prot. n. 003-00028-GEN/2022 in pari data;
- decorrenza dei termini previsti dell'art. 92 comma 3 del Codice Antimafia (30 giorni), dalla richiesta dell'informativa antimafia inoltrata in data 17.12.2021, giusta richiesta prot. n. 003-02981-GEN/2021;
- certificato di assenza di procedure di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi (art. 21 DPR n. 313/2002), giusta consultazione della Banca Dati del Registro delle Imprese & Agenzia delle Entrate – Servizio Catasto tramite il Portale online della società autorizzata Visure.S.p.A. in data 17.12.2021;
- DURC del subappaltatore avente validità dal 31.12.2021 al 29.04.2022;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

i DURC di tutti i componenti dell'A.T.I. risultano essere regolari, in particolare: Italiana

Costruzioni, richiesto il 11.10.2021 e valido fino al 08.02.2022; Gemmo: DURC del 12.10.2021 e valido fino al 09.02.2022; ISA: DURC del 22.10.2021 e valido fino al 19.02.2022; TAMCO: DURC del 22.12.2021 e valido fino al 21.04.2022;

CONSIDERATA INOLTRE

la validità del DURC della società subappaltatrice dal 31.12.2021 al 29.04.2022;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

con nota n. 2020/05/11-82.0 dell'11.05.2020, acquisita agli atti al prot. n. 003-658-GEN/2020, il Direttore dei Lavori e il Coordinatore della Sicurezza, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle relative previsioni in materia contenute nel D.P.C.M. 24.04.2020 e in particolare nell'Allegato 7 dedicato ai cantieri, hanno trasmesso – tra l'altro – il PAC (Piano Anti-contagio di Cantiere) in aggiornamento al PSC, richiedendo all'Appaltatore di trasmettere tutti i POS relativi alle lavorazioni di cui in oggetto debitamente aggiornati;

VISTA

la nota n. 0452/20/PF/vc-125 del 18.05.2020 acquisita agli atti al prot. n. 003-693-GEN/2020 del 19.05.2020, con la quale l'ATI non ha formulato osservazioni sui contenuti dell'aggiornamento del PSC, pur ipotizzando eventuali riserve per il mancato aggiornamento dei costi della sicurezza;

VERIFICATO

il rispetto di tutti i dettami in materia di subappalto previsti dal capitolo 9, art. 63, del CSA;

DATO ATTO CHE

il subappaltatore, non ha richiesto il pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante ai sensi del comma 13 dell'art.105 del Codice;

VISTO

il Comunicato del 25.11.2020 del Presidente dell'ANAC nel quale viene ritenuto *“che i subappaltatori o subcontraenti che rivestano la qualifica di micro e piccole imprese abbiano la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante, a condizione che detta rinuncia, per esigenze di certezza del diritto, sia manifestata per iscritto e subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante”*;

CONSIDERATO CHE

sono state avviate le verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti interessati in merito ai requisiti di cui all'art. 80 del Codice, così come previsto dall'art.71, comma 1 del D.P.R. 445/2000 e, per quelle già riscontrate, l'esito è positivo;

CONSIDERATO CHE

ricorrono tutte le condizioni di cui all'art. 105 del Codice per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto;

DATO ATTO CHE

con nota del 13.01.2022, acquisita agli atti al prot. n. 003-00059-GEN/2022 del 14.01.2022, il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, in occasione della verifica di conformità della richiesta alle previsioni normative previste in contratto, hanno rappresentato che: *“Si intende qui esplicitamente richiamata la nota del RUP del 13/01/2022 prot. 003-00055-GEN/2022 in argomento”*;

SI AUTORIZZA

il subappalto della mandataria Italiana Costruzioni S.p.A. alla Società PAVIDUR S.r.l. con sede legale in Via Papa Giovanni XXIII, n. 20 – 92012 Cianciana (AG) - C.F./Partita I.V.A. 02220800847, per la realizzazione di ulteriori lavorazioni per il corpo di fabbrica denominato “FORESTERIA” e la realizzazione di massetti e pavimenti industriali nel corpo di fabbrica

denominato “AMBULATORIO”, non ravvisandosi alcuno dei motivi di esclusione di cui al già citato art.80 del Codice (con particolare riferimento ai commi 4 e 5 lett. c) bis), **ciò fermo restando quanto precisato con le note prot. n. 003-02982-GEN/2021 del 17.12.2021 e prot. n. 003-00055-GEN/2022 del 13.01.2022, inviate ad entrambi i contraenti (A.T.I. e subappaltatore).**

Con riferimento all’importo di € 38.645,56 indicato nella richiesta di autorizzazione al subappalto del 16.12.2021, considerato che quest’ultimo è superiore rispetto a quello negozialmente pattuito tra questa Fondazione e l’A.T.I., pari a € 36.257,81, oltre € 266,55 per oneri della sicurezza, per complessivi € 36.524,36, si rinvia sempre a quanto precisato nelle note prot. n. 003-02982-GEN/2021 del 17.12.2021 e prot. n. 003-00055-GEN/2022 del 13.01.2022.

Si specifica che la presente autorizzazione viene emessa in pendenza dell’esito della verifica circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti interessati, così come previsto dall’art.71, comma 1 del D.P.R. 445/2000, in risultanza della quale si potrà procedere alla revoca della sessa e ai provvedimenti conseguenti.

Si precisa altresì che, procedendo anche in assenza dell’informazione antimafia ai sensi del comma 3 dell’art. 92 del Codice Antimafia essendo decorso il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta, la presente autorizzazione sarà revocata a fronte di informazioni antimafia interdittive, comunque ed in qualsiasi momento pervenute, che segnalino il rischio di tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata nei confronti del subcontraente (comma 4 del richiamato art. 92 e dell’art. 3, comma 3, lett. a) del Protocollo di legalità del 4 luglio 2016).

Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 13 dell’art. 105 del Codice e all’art. 65 del CSA, si prende atto che il subappaltatore non ha richiesto il pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante.

Considerato che alla data della presente:

- il CSE, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha trasmesso il PAC (Piano Anticontagio di Cantiere) in aggiornamento al PSC, richiedendo all’Appaltatore di trasmettere i POS relativi alle lavorazioni di cui in oggetto debitamente aggiornati;
- l’ATI non ha formulato osservazioni sui contenuti dell’aggiornamento del PSC, pur ipotizzando eventuali riserve per il mancato aggiornamento dei costi della sicurezza;
- l’Appaltatore ha dichiarato di aver trasmesso il PSC al subappaltatore, che lo ha accettato ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, dopo aver consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- l’Appaltatore ha dichiarato di impegnarsi a verificare la congruenza del POS del subappaltatore rispetto al proprio prima della sua trasmissione al CSE, ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii ;
- l’Appaltatore ha dichiarato di impegnarsi a verificare la congruenza del POS del subappaltatore con i POS di tutti gli altri subappaltatori ed esecutori prima della sua trasmissione al CSE, ai sensi dell’art. 105 comma 17 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- il POS relativo alle lavorazioni oggetto della presente richiesta non è stato trasmesso;

ai sensi di quanto previsto dall’art. 63, comma 4, del CSA, l’Appaltatore potrà dare corso alle lavorazioni subappaltate solo dopo avere ricevuto il giudizio di idoneità sul POS da parte del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché, ai sensi del comma 7 dell’art. 105 del Codice, solo dopo il deposito del contratto di subappalto debitamente sottoscritto.

Considerata l’entrata in vigore della normativa in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e fermo restando quanto rappresentato da questa Fondazione e dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione nella corrispondenza pregressa in merito, sia nella redazione del POS che nella formulazione del

relativo giudizio di idoneità, si dovrà quindi tenere conto delle disposizioni contenute nella stessa.

Considerata ancora l'entrata in vigore dal 20.11.2020 dell'integrazione del Protocollo di Legalità del 4 luglio 2016, che prevede l'istituzione di una banca-dati entro 30 giorni, si rammentano tutti gli adempimenti afferenti e, in particolare modo, quelli relativi alle comunicazioni di personale e mezzi che accederanno al cantiere.

Si precisa che, con la presente autorizzazione, l'ammontare complessivo delle lavorazioni ad oggi concesse in subappalto è come di seguito specificato:

Categoria	Operatore Economico	Importo totale subappalti autorizzati	Importo massimo subappaltabile	Percentuale subappaltata rispetto alla categoria
OG1	Italiana Costruzioni S.p.A	10.187.427,67 €	24.827.271,32 €	20,1063%
OS3	GEMMO S.p.A	0 €	257.941,59 €	0%
OS18B	ISA S.p.A.	0 €	3.033.188,38 €	0%
OS28	GEMMO S.p.A.	534.802,66 €	€ 3.898.033,51	4,1159%
OS28	T.AM.CO S.r.l	0 €	531.550,02 €	0%
OS30	GEMMO S.p.A.	0 €	3.982.719,17 €	0%

Si rammentano, infine, gli obblighi di cui all'art. 63 commi 5, 6, 8 e 9 del CSA con particolare riferimento a quelli da porre in essere prima dell'inizio dei lavori concessi in subappalto, di cui al comma 5 lett. e) del medesimo articolo, ovvero la trasmissione della documentazione [...] "di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e anti-infortunistici e copia del proprio POS, in coerenza con i piani di cui agli articoli 59 e 61 del CSA".

Distinti saluti,

Palermo, 17 gennaio 2022

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Massimo Inzerillo)



